liquidatore, corrispondente agli anni di contribuzione maturati in un altro Stato membro, sempreché la riduzione dei diritti maturati dal lavoratore migrante nello Stato membro da cui dipende l'ente liquidatore sia compensata dai diritti a pensione di vecchiaia acquisiti in forza del regolamento nel secondo Stato membro.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite C-113/92, C-114/92 e C-156/92 *

I — Contesto normativo

1. *Disciplina nazionale*

L'art. 10 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50 [1], relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati, come modificato, recita:

«1. Il diritto alla pensione di vecchiaia è acquisito, per ciascun anno civile, in base a una frazione delle retribuzioni lorde reali, fittizie ovvero forfettarie (...).

(...).

La frazione corrispondente ad ogni anno civile ha per numeratore l'unità e per denominatore il numero di anni civili compresi nel periodo dal 1° gennaio dell'anno di compimento del ventesimo anno di età, e non anteriormente al 1° gennaio 1926, sino al 31 dicembre antecedente il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo, per gli uomini, o del sessantesimo anno di età, per le donne.

Tuttavia, il denominatore non può essere superiore a 45 per gli uomini e a 40 per le donne.

(...).

2. In deroga al n. 1, secondo comma, il lavoratore:

1) che abbia svolto abitualmente e principalmente attività lavorativa come minatore per un periodo minimo di vent'anni, può ottenere una pensione di vecchiaia determinata in ragione di un trentesimo per ogni anno civile di attività lavorativa svolta come minatore.

Qualora non abbia totalizzato trent'anni civili di attività lavorativa svolta abitualmente e principalmente come minatore di galleria o come minatore di cava in sotterraneo, ma almeno venticinque anni, egli ottiene una pensione per gli anni comprovati e per un certo numero di anni supplementari fittizi.

* Lingua processuale: il francese.

1 — *Moniteur belge* del 27 ottobre 1967, pag. 11258.

Il numero di anni supplementari fittizi è pari alla differenza tra 30 e il numero di anni per i quali viene fornita la prova di un'occupazione abituale e principale.

Dal suddetto numero di anni supplementari è tuttavia detratto il numero di anni in relazione ai quali il lavoratore ha maturato il diritto a una pensione di vecchiaia o ad analogo beneficio, in base ad un altro regime belga, fatta eccezione per quello dei lavoratori autonomi, in base ad un regime previdenziale di un paese straniero ovvero in base ad un regime relativo al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico».

L'art. 10 bis del citato regio decreto così dispone:

«Qualora il lavoratore dipendente abbia maturato il diritto a una pensione di vecchiaia in forza del presente decreto e a una pensione di vecchiaia o analogo beneficio in base a uno o più regimi, e la somma delle frazioni che esprime l'entità di ciascuna di tali pensioni superi l'unità, l'anzianità contributiva presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia come lavoratore subordinato è ridotta del numero di anni necessari per riportare tale somma all'unità.

(...).

Ai sensi del presente articolo si deve intendere per "altro regime" qualunque diverso regime previdenziale belga in materia di pensioni di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per quello dei lavoratori autonomi, e qualunque altro regime analogo di un paese straniero ovvero un regime applicabile al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico».

Ai sensi dell'art. 11 bis del regio decreto:

«Qualora la pensione di vecchiaia di cui all'art. 10, n. 1, divenga effettiva per la prima volta non anteriormente al 1° gennaio 1977, essa viene stabilita, in deroga all'art. 11, sulla base del numero di anni comprovati di attività lavorativa e di un numero determinato di [anni supplementari fittizi].

(...)».

L'art. 11 ter del medesimo regio decreto peraltro dispone:

«Qualora la pensione di vecchiaia di cui all'art. 10, n. 1, divenga effettiva per la prima volta non anteriormente al 1° gennaio 1981, il numero di [anni supplementari fittizi] riconosciuto in base all'art. 11 bis non può tuttavia eccedere la differenza tra il numero che figura al denominatore della frazione di cui all'art. 10, n. 1, secondo comma, e la somma degli anni di occupazione abituale e principale come lavoratore subordinato e degli anni per i quali il lavoratore ha maturato il diritto a una pensione di vecchiaia o ad analogo beneficio, in base ad un altro regime belga, fatta eccezione per quello dei lavoratori autonomi, in base a un regime previdenziale di un paese straniero o ad un regime relativo al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico».

A norma dell'art. 26 del citato regio decreto n. 50:

«Le pensioni di invalidità o le indennità per danni di guerra, le indennità di fronte e di prigionia, nonché le rendite relative a un ordine nazionale, non pregiudicano in ogni caso la concessione o il pagamento dei vantaggi previsti dal presente decreto.

(...)».

L'art. 34 del regio decreto 21 dicembre 1967 [2], recante disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati, stabilisce in particolare:

«1. Sono equiparati a periodi di attività come lavoratore, tenuto conto delle condizioni previste al n. 2:

(...).

F. I periodi di inattività dovuti al servizio militare prestato nell'esercito belga (...).

2. (...).

3. I periodi previsti al n. 1 (...) F (...) possono essere equiparati, purché l'interessato presti attività lavorativa nel momento in cui si realizza il presupposto dell'equiparazione ovvero nel caso in cui egli si trovi già in un periodo di inattività equiparato a un periodo lavorativo.

Per i periodi [previsti sub (...) F] del n. 1, l'equiparazione ha luogo anche qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa nei tre anni successivi al termine di tali periodi e abbia mantenuto tale qualità di lavoratore, abitualmente e principalmente, per almeno un anno».

2. *Normativa comunitaria*

L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, recita:

«Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli artt. 46, 50, 51 o dell'art. 60, n. 1, lett. b)».

L'art. 46 è così formulato:

«Liquidazione delle prestazioni

2 — *Moniteur belge* 16 gennaio 1968.

1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore (...) è stato soggetto e le cui condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'art. 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lett. a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'art. 45 e/o all'art. 40, n. 3:

a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;

d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'art. 98.

3. L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lett. a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1.

(...)».

I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 sono stati modificati, con effetto dal 1° giugno 1992, dal regolamento n. 1248/92 [3], alcune disposizioni del quale consentono solo in casi specifici l'applicazione delle clausole anticumulo nazionali in materia di cumulo di prestazioni di pari natura.

II — Antefatti e procedimento

Il signor *Enrico Fabrizii* (causa C-113/92) aveva svolto attività lavorativa in Belgio come minatore di galleria per un periodo di 26 anni. In base all'art. 10, n. 2, primo, secondo e terzo comma, del citato regio decreto n. 50, tale periodo lavorativo consentiva all'interessato di far valere 4 anni supplementari fittizi e di portare così a 30 anni l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici.

Al signor Fabrizii veniva pertanto riconosciuta, con decorrenza dal 1° aprile 1975, una pensione di vecchiaia di minatore calcolata sulla base di un'anzianità contributiva massima (30/30).

3 — Regolamento del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7).

Avendo prestato servizio militare in Italia per un periodo di 294 settimane dal 1940 al 1945, vale a dire per un periodo corrispondente a 4 anni nel regime minerario belga, egli otteneva inoltre una pensione di vecchiaia italiana, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Per tale motivo, l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») procedeva al ricalcolo dei diritti del ricorrente e, applicando l'art. 10, n. 2, punto 1, quarto comma, del regio decreto n. 50, effettuava una riduzione del numero di anni supplementari fittizi a (4-4=) zero.

L'importo annuo della pensione di vecchiaia belga del signor Fabrizii veniva ricalcolato, dal 1° gennaio 1980, sulla base di una frazione di anzianità contributiva pari a 26/30 e ridotto di conseguenza.

Il signor *Neri* (*causa C-114/92*) aveva svolto attività di lavoratore subordinato in Belgio per un periodo di 34 anni. A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli veniva provvisoriamente concessa una pensione di vecchiaia belga calcolata sulla base di un'anzianità contributiva pari a 39/45 e, a norma dell'art. 11 bis del regio decreto, gli venivano riconosciuti 5 anni supplementari fittizi.

Il provvedimento di liquidazione definitivo riconosceva al signor Neri soltanto un'anzianità pari a 38/45, ridotta di un anno fittizio, avendo egli ottenuto nel frattempo una pensione di vecchiaia italiana in relazione al servizio militare da lui prestato in Italia per un periodo di 368 settimane, corrispondente in Belgio a 7 anni. Difatti, la somma degli anni presa in considerazione in Belgio (vale a dire 39) e in Italia (7) superava di un anno l'anzianità massima pari all'unità, limitata in Belgio a 45 anni. Ai sensi dell'art. 11 ter del citato

regio decreto, il numero di anni supplementari veniva pertanto diminuito da 5 a 4 anni e l'importo della pensione belga veniva ridotto sulla base di un'anzianità contributiva pari a 38/45.

Il signor *Del Grosso* (*causa C-156/92*) aveva maturato in Belgio un periodo di contribuzione effettivo di 41 anni, tra il 1946 e il 1987.

Con decisione provvisoria, l'ONP gli riconosceva, a norma della sola legge belga, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una pensione di vecchiaia calcolata sulla base di 44 anni di contribuzione: oltre ai 41 anni di contribuzione effettiva gli venivano riconosciuti 3 anni supplementari fittizi, così da raggiungere un coefficiente di pensione pari a 44/45.

Successivamente l'ONP, applicando l'art. 10 bis del regio decreto n. 50, riduceva l'anzianità contributiva dell'interessato dei 3 anni di contribuzione meno vantaggiosi (1947, 1948 e 1949), sul rilievo che egli poteva far valere 7 anni di contribuzione in Italia (vale a dire 109 settimane effettive maturate come operaio e 234 settimane equiparate per il servizio militare prestato in tale paese), sulla base del seguente calcolo:

— 41 anni di contributi effettivamente versati in Belgio,

— 7 anni di contributi effettivamente versati in Italia,

per un totale di 48 anni, detratti 3 anni di contribuzione effettiva per arrivare all'anzianità contributiva massima, pari a 45/45. L'ONP riduceva di conseguenza l'importo della pensione belga.

Dinanzi ai giudici nazionali, i ricorrenti contestano le riduzioni di pensione subite e rivendicano il diritto a ottenere la pensione belga non ridotta.

Ritenendo che le controversie prospettassero talune questioni di interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal du travail di Charleroi e il Tribunal du travail di Bruxelles, con ordinanze emesse rispettivamente il 2 e il 30 aprile 1992, decidevano, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

A — *Cause C-113/92 e C-114/92*

«1) Se, alla luce del tenore letterale dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l'ente competente a determinare l'importo teorico della pensione debba applicare la propria normativa nazionale, come in particolare le norme di legge relative alle condizioni di validità o di equiparazione dei periodi fatti valere ai fini del calcolo della pensione, al fine di stabilire se i periodi di contribuzione o di residenza compiuti e riconosciuti come tali dalla normativa degli altri Stati membri possano essere presi in considerazione ai fini del calcolo della detta prestazione.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, nell'ipotesi in cui l'ente competente ritenga di non dover prendere in considerazione, per il calcolo dell'importo teorico della pensione,

determinati periodi di contribuzione o di residenza maturati in un altro Stato membro, si debba ritenere che il principio della totalizzazione non sia rispettato.

3) Se, alla luce del tenore letterale dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, e più in particolare per determinare la durata totale dei periodi di contribuzione o di residenza maturati prima del verificarsi del rischio, l'ente competente debba tener conto di tutti i periodi di contribuzione compiuti e riconosciuti come tali dalle normative di tutti gli Stati membri.

4) Se, al fine di accertare la durata proporzionale dei periodi di contribuzione maturati in base alla propria normativa nazionale, l'ente competente possa applicare le proprie norme anticumulo esterne».

B — *Causa C-156/92*

«Se il diritto comunitario, avuto riguardo agli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE, nonché agli artt. 12 e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e tenuto conto degli obiettivi e dei principi ai quali sono informate tali disposizioni, come pure della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, consenta allo Stato belga di ridurre una pensione da erogare in relazione a un periodo lavorativo effettivo svolto in tale Stato, sul rilievo che il totale degli anni maturati in Belgio e in un altro Stato membro è superiore all'anzianità contributiva massima (45 anni per gli uomini e 40 per le donne) che può essere fatta valere dall'interessato, introdotta dall'art. 2 del regio decreto del 29 agosto 1983, n. 205 (che inserisce un art. 10 bis nel regio decreto n. 50) mentre, d'altro lato, il solo periodo lavorativo maturato in Belgio è inferiore a 45 anni, peraltro senza ricorso alcuno ad anni fittizi».

Le ordinanze di rinvio sono state registrate nella cancelleria della Corte rispettivamente il 10 aprile e il 7 maggio 1992.

Con ordinanza 30 aprile 1992 il presidente della Corte, accertata la connessione oggettiva dei procedimenti C-113/92 e C-114/92, ha disposto, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di procedura, la riunione delle dette cause ai fini della trattazione scritta e orale e della sentenza.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, nelle tre cause suddette hanno presentato osservazioni scritte: il 6 e il 30 luglio 1992 l'Office national des pensions, rappresentato dal signor R. Masyn, amministratore generale; il 10 e il 20 luglio 1992 i ricorrenti nelle cause principali, rappresentati dal signor D. Rossini, delegato sindacale della CSC, Bruxelles; il 20 luglio e il 7 agosto 1992 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dall'avv. T. Margellos, maître de conferences presso l'Université de Picardie, in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti.

Il 10 agosto 1992 il governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ha depositato osservazioni scritte nella sola causa C-156/92.

Con ordinanza 28 gennaio 1993 del presidente della Corte, la causa C-156/92 è stata riunita alle cause C-113/92 e C-114/92 ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia deciso di rivolgere taluni quesiti scritti all'Office national des pensions, ai ricorrenti, al governo belga e alla Commissione.

Con decisione 1° febbraio 1993 la Corte ha assegnato le cause alla Seconda Sezione.

III — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

A. I *ricorrenti nelle cause principali di cui ai procedimenti C-113/92 e C-114/92* ritengono in sostanza che, qualora in base all'art. 34, n. 2, punto 3, del regio decreto 21 dicembre 1967 i loro periodi di servizio militare in Italia dovessero essere considerati privi di valore ove compiuti in Belgio, gli stessi dovrebbero essere di conseguenza sottratti dal calcolo della pensione teorica ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

D'altra parte, dato che la pensione italiana è stata riconosciuta esclusivamente sulla base di un periodo di servizio militare, essa non dovrebbe in alcun modo influire su quella da erogare in base alla sola normativa belga, avuto riguardo all'art. 26 del regio decreto n. 50.

I periodi di servizio militare possono essere riconosciuti nell'ambito del regime pensionistico italiano soltanto su espressa richiesta dell'iscritto al regime previdenziale [4]. L'interessato potrebbe quindi astenersi dal richiederne il riconoscimento, sapendo che tale vantaggio gli verrà detratto dalla pensione che gli spetta in base ai periodi di contribuzione obbligatoria da lui maturati.

Inoltre, la pensione italiana concessa al signor Fabrizii comprende una maggiorazione speciale, riconosciutagli come ex combattente ai sensi dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Si tratta, in questo caso, di uno dei vantaggi che sono in ogni caso sottratti all'applicazione delle norme anticumulo, ai sensi del citato art. 26 del regio decreto n. 50.

Stando così le cose, i periodi di servizio militare convalidati su espressa domanda dell'interessato vanno considerati come periodi di contribuzione volontaria e la corrispondente pensione non deve essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, come espressamente prevede l'art. 46, n. 2, del regolamento n. 574/72, a norma del quale gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di contribuzione continuata, volontaria o facoltativa non vengono presi in considerazione.

Nella causa *Fabrizii*, l'*ONP* propone, a decorrere dal 1° gennaio 1981, data in cui è entrata in vigore la norma anticumulo esterna belga, la concessione, in forza del regime comunitario, di una prestazione di un importo annuo pari a 271 055 BFR, più vantaggiosa di quella spettante in base al regime interno belga, fissata a tale data a un importo pari a 249 599 BFR.

Al contrario, nella causa *Neri*, l'*ente resistente* prevede la concessione di una pensione di un importo annuo pari a 244 864 BFR, in applicazione del regime interno belga, più vantaggiosa di quella prevista dal regime comunitario, pari a 238 886 BFR.

4 — Art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La giurisprudenza della Corte [5] ha sancito il principio del riconoscimento del regime più favorevole, vale a dire, vuoi il regime interno, in base al quale trova integrale applicazione unicamente la normativa nazionale, comprese le sue norme anticumulo esterne, vuoi il regime comunitario, in forza del quale le clausole anticumulo nazionali sono inopponibili quando siano state concesse prestazioni, che vengono tuttavia liquidate e ridotte conformemente alle norme comunitarie.

Le prestazioni autonome belghe liquidate a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, corrispondono alla durata complessiva dei periodi di contribuzione presi in considerazione in base alla sola normativa nazionale belga, con esclusione delle norme anticumulo esterne e con la previsione, quindi, di un numero illimitato di anni supplementari fittizi.

Le prestazioni teoriche belghe liquidate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, corrispondono alla durata complessiva degli anni di contribuzione maturati in Belgio e in Italia, ai quali il lavoratore avrebbe diritto se tutti i periodi di contribuzione fossero stati maturati sotto la normativa belga applicata alla data di liquidazione delle prestazioni.

I periodi di contribuzione effettivi o equiparati, nonché gli anni fittizi o presunti, vanno presi in considerazione prescindendo da qualunque norma nazionale di riduzione, senza tuttavia eccedere la durata massima richiesta per poter fruire di una prestazione completa.

Talché, nella fattispecie in esame, i periodi di servizio militare prestati in Italia e riconosciuti dal regime generale di tale Stato come periodi equiparati vanno presi in considerazione in tale loro configurazione ai fini della totalizzazione necessaria per il calcolo della prestazione teorica belga, a norma dell'art. 13, n. 2, lett. e), in fine, del regolamento n. 1408/71, la cui applicazione prevale sugli artt. 34 e 35 del citato regio decreto 21 dicembre 1967.

D'altra parte, secondo l'ONP, dalla ratio complessiva delle disposizioni dell'art. 45 del regolamento n. 1408/71 emerge con chiarezza che il principio della totalizzazione dei periodi di contribuzione ritenuti validi da ciascuna normativa nazionale e preliminarmente determinati in base alla normativa in forza della quale sono stati maturati, non consente di modificarne la natura precedentemente accertata. Di conseguenza, le prestazioni teoriche belghe potevano essere determinate, nella specie, sulla base di una prestazione integrale solo dopo aver proceduto alla totalizzazione dei periodi di contribuzione riconosciuti dalle normative belga e italiana.

Le prestazioni belghe proporzionalmente determinate e liquidate ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, corrispondono agli importi teorici precedentemente calcolati, in proporzione alla durata degli anni di contribuzione maturati in Belgio, in relazione alla durata complessiva dei periodi di contribuzione maturati in Belgio e in Italia. Al riguardo, nella citata sentenza Di

5 — Sentenze 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149); 16 maggio 1979, causa 236/78, Mura (Racc. pag. 1819); 4 giugno 1985, causa 58/84, Romano (Racc. pag. 1679); 4 giugno 1985, causa 117/84, Ruzzu (Racc. pag. 1697); 13 marzo 1986, causa 296/84, Sinatra (Racc. pag. 1047); 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen (Racc. pag. 3589); 17 dicembre 1987, causa 323/86, Collini (Racc. pag. 5489); 18 aprile 1989, causa 128/88, Di Felice (Racc. pag. 923); 21 marzo 1990, causa 199/88, Cabras (Racc. pag. I-1023); 5 aprile 1990, causa C-108/89, Pian (Racc. pag. I-1599); 5 aprile 1990, causa C-109/89, Bianchin (Racc. pag. I-1619); 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897); e 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3851).

Prinzio, la Corte ha precisato che, qualora l'importo teorico della prestazione sia pari a quello della prestazione autonoma, l'importo effettivo, proporzionalmente calcolato, è necessariamente inferiore a quello della prestazione autonoma.

Occorre inoltre confrontare, in conformità dell'art. 46, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1408/71, le prestazioni autonoma e proporzionale prendendo in considerazione l'importo più elevato, al fine di applicare la norma anticumulo comunitaria di cui al n. 3 dell'art. 46.

L'ONP suggerisce pertanto di rispondere alla prima questione dichiarando che, conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l'importo teorico della prestazione è costituito da tutti i periodi di contribuzione ammissibili, precedentemente accertati in base alla normativa in forza della quale sono stati maturati, come se tali periodi fossero stati maturati in base alla sola normativa applicata dall'ente competente alla data della liquidazione della prestazione.

La seconda questione deve essere risolta dichiarando che, se l'importo teorico risponde alle condizioni stabilite da più normative, senza che sia tuttavia necessario ricorrere ai periodi maturati in forza delle normative di altri Stati membri per la determinazione dell'importo teorico della prestazione a norma dell'art. 46, n. 2, lett. a), sul rilievo che la sola presa in considerazione dei periodi maturati in base alla normativa da cui dipende l'ente competente risulti più favorevole, l'importo teorico della prestazione è pari a quello della prestazione autonoma completa spettante nello Stato membro considerato.

Quanto alla terza questione, essa va risolta nel senso che, conformemente alle disposizioni dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l'importo effettivo della prestazione è stabilito proporzionalmente alla durata dei periodi maturati e riconosciuti in forza della normativa applicata dall'ente competente, in rapporto alla durata complessiva dei periodi maturati e riconosciuti in base alle normative di tutti gli Stati membri interessati.

L'ONP suggerisce di rispondere alla quarta questione dichiarando che, al fine di stabilire la durata proporzionale dei periodi maturati in base alla normativa nazionale, l'ente competente non può applicare le proprie clausole anticumulo esterne.

Secondo la *Commissione*, la prima questione prospetta il quesito se il servizio militare compiuto dagli interessati in Italia debba essere valutato in base alla legge belga o a quella italiana, per poter applicare il principio della totalizzazione, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, relativo all'importo teorico della prestazione.

Al riguardo, la Commissione compie una distinzione tra il caso del signor Fabrizii, che ha maturato il diritto a una pensione integrale in base alla sola normativa belga, e il caso del signor Neri, al quale spetta soltanto una pensione inferiore a quella integrale in base alla medesima normativa.

Nel caso del signor *Fabrizii*, dalla sentenza Di Prinzio risulta che la prestazione autonoma di cui all'art. 46, n. 1, primo comma, è pari alla pensione integrale.

Conseguentemente, il raffronto previsto dall'art. 46, n. 1, secondo comma, tra l'importo della prestazione autonoma e quello della prestazione proporzionalmente determinata, al fine di prendere in considerazione l'importo più elevato, non ha alcuna rilevanza, posto che la prestazione autonoma è pari alla pensione integrale.

Ai fini del predetto raffronto va comunque osservato che, in siffatta ipotesi, l'importo teorico delle prestazioni dev'essere determinato dal convenuto senza tener conto dei periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato in un altro Stato membro.

Del resto, va ricordato che l'art. 46, n. 2, lett. c), stabilisce che la durata totale dei periodi di contribuzione non può eccedere la durata massima prescritta per il beneficio di una prestazione integrale dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l'ente che effettua il calcolo.

Dal tenore dell'art. 46, n. 2, lett. a), risulta che l'ente competente applica integralmente la normativa nazionale. Se quest'ultima prevede che la prestazione debba essere determinata in base non solo ai periodi effettivi o equiparati, ma altresì in base a un certo numero di anni fittizi o presunti, questi ultimi devono essere parimenti presi in considerazione ai fini della determinazione dell'importo teorico della prestazione [6].

Va del pari sottolineato che, ai sensi dell'art. 12, n. 2, per determinare l'importo teorico, l'ente competente deve prescindere da qualunque clausola nazionale di riduzione [7], quale ad esempio la norma che nel caso di specie riduce gli anni supplementari di attività lavorativa fittizia concessi al lavoratore in base alla normativa nazionale, in considerazione del numero di anni per i quali egli abbia maturato il diritto a una pensione in un altro Stato membro [8].

Di conseguenza, nel caso del signor Fabrizii, l'importo teorico della pensione è pari a quello della pensione integrale dovuta nello Stato membro interessato e l'importo teorico è pari a quello della prestazione autonoma.

A giudizio della Commissione, ciò significa ovviamente che dal calcolo della pensione non può derivare alcun risultato più favorevole per l'interessato, a norma del citato art. 46, n. 2, dato che l'importo della prestazione proporzionalmente determinato è necessariamente inferiore a quello della prestazione autonoma, il quale dovrà quindi essere riconosciuto all'interessato.

Stando così le cose, è evidente che, nel caso del signor Fabrizii, la prima questione non ha più alcuna rilevanza, poiché il suo servizio militare non potrà comunque essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo teorico.

Per contro, nel caso del signor *Neri*, che non fruisce di una pensione integrale in base alla sola normativa belga, la prima questione ha

6 — Sentenza Casagrande, citata, punto 26 della motivazione.

7 — Sentenze Di Prinzio, citata, punto 19 della motivazione; 15 ottobre 1980, causa 4/80, D'Amico (Racc. pag. 2951, punto 18 della motivazione); e 2 luglio 1981, cause riunite 116-121/80, Celestre (Racc. pag. 1737, punto 12 della motivazione).

8 — Sentenza Casagrande, citata, punto 21 della motivazione.

ragion d'essere, in quanto la presa in considerazione degli anni di servizio militare compiuti in Italia diventa necessaria per integrare gli anni di attività lavorativa compiuti in Belgio.

In base al principio dell'equiparazione [9], il servizio militare italiano dev'essere assimilato a quello prestato in Belgio e preso in considerazione come periodo di attività lavorativa.

Inoltre, dal tenore dell'art. 46, n. 2, risulta che la totalizzazione deve riferirsi agli anni di contribuzione maturati dal lavoratore in tutti gli Stati membri come se gli stessi fossero stati maturati in base alla normativa dello Stato membro che procede alla totalizzazione.

Ai sensi dell'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, i periodi di contribuzione da prendere in considerazione vengono stabiliti in base alla normativa in forza della quale essi sono stati maturati.

Per altro verso, si deve ricordare che l'art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1408/71, stabilisce che la persona chiamata alle armi o al servizio civile di uno Stato membro è soggetta alla normativa di tale Stato.

Risulta chiaramente che la normativa italiana considera i periodi di cui trattasi come periodi di contribuzione.

Per determinare l'importo teorico, l'ente competente belga deve pertanto prendere in considerazione il periodo di servizio militare compiuto in Italia dall'interessato, nella misura in cui tale periodo sia riconosciuto come periodo di contribuzione dalla relativa normativa, senza poter escludere siffatti periodi sulla base della normativa belga.

Tenuto conto della soluzione indicata per la prima questione, la seconda questione pregiudiziale, relativa al principio della totalizzazione, diviene priva di oggetto.

Si deve tuttavia osservare che il meccanismo della totalizzazione, e quindi, quello relativo al calcolo proporzionale, sono sempre applicabili, posto che le disposizioni dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 vanno applicate nella loro integralità [10].

Prendendo posizione sulla terza questione pregiudiziale, la Commissione rileva che il tenore dell'art. 46, n. 2, lett. b), conferma la soluzione suggerita per la prima questione, secondo la quale la totalizzazione deve riferirsi a tutti i periodi di contribuzione *così come riconosciuti* dalle normative degli Stati membri in base alle quali sono stati maturati.

Quanto alla quarta questione, la Commissione sostiene che, alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza della Corte [11], per il calcolo previsto all'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, qualora la legge applicata dall'ente competente di uno Stato membro preveda l'attribuzione di un periodo fittizio per la concessione del diritto alla

9 — Sentenza 15 ottobre 1969, causa 15/69, Ugliola (Racc. pag. 363).

10 — Sentenza Di Prinzio, citata, punto 50 della motivazione.

11 — Sentenze Celestre, Ruzzu, Romano e Casagrande, citate.

pensione, non è necessario dedurre da tale periodo fittizio i periodi compiuti in un altro Stato membro.

La Commissione aggiunge che gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 sono stati modificati dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992 [12], n. 1248, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72, e che stabilisce le modalità di applicazione del predetto regolamento.

Il nuovo regolamento stabilisce, in particolare, che, se l'applicazione della normativa nazionale, comprese le relative clausole anticumulo, risulti in definitiva meno favorevole di quella relativa al sistema di totalizzazione e di calcolo proporzionale, solo quest'ultimo sistema deve trovare applicazione. Inoltre, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali è ammessa solo a condizioni rigorose e in casi specifici.

Le disposizioni del nuovo regolamento, che hanno natura precettiva, avranno efficacia immediata a decorrere dalla data stabilita dal legislatore comunitario. Tuttavia, in forza delle norme transitorie inserite nell'art. 95 bis dall'art. 51 del regolamento n. 1248/92, incombe agli interessati l'onere di richiedere l'applicazione di quest'ultimo, per ottenere la revisione della liquidazione della loro pensione a decorrere dal 1° giugno 1992.

B. Il signor *Del Grosso, ricorrente nella causa principale di cui al procedimento C-156/92*, pur ammettendo la detrazione degli anni supplementari di contribuzione fittizia, non accetta tuttavia di subire la riduzione degli anni di contribuzione effettiva. Egli ritiene di aver diritto alla pensione di vecchiaia corrispondente ai 41 anni di contribuzione effettiva maturati in base alla normativa belga.

A suo giudizio, una norma nazionale come l'art. 10 bis del regio decreto belga costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto essa determini una riduzione dell'anzianità contributiva nel regime belga e, di conseguenza, una riduzione della pensione in funzione dei periodi di contribuzione maturati in base alla normativa di un altro Stato. Un lavoratore cittadino di uno Stato membro potrebbe quindi essere dissuaso dal lasciare il proprio paese per cercare lavoro in un altro Stato, sapendo che, all'età della pensione, otterrà una prestazione determinata sulla base di un'anzianità contributiva ridotta, rispetto a quella realmente maturata.

Il ricorrente ritiene che, avuto riguardo agli obiettivi degli artt. 48 e 51 del Trattato CEE, gli artt. 12 e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di una norma nazionale anticumulo che comporti una riduzione dell'anzianità contributiva del lavoratore migrante, privandolo in tal modo della possibilità di fruire di parte delle prestazioni corrispondenti ai periodi di contribuzione effettivi.

L'*ONP* fa valere che la clausola anticumulo esterna del principio della limitazione all'unità dell'anzianità contributiva prevista dalla normativa nazionale belga è applicabile al diritto interno, ma non è opponibile in base al diritto comunitario.

Il *governo belga* osserva che la giurisprudenza della Corte conferma il procedimento applicato al riguardo dall'ente resistente, vale a dire il raffronto tra l'importo della prestazione riconosciuta in base alla sola normativa

12 — GU L 136, pag. 7.

belga, comprese le relative clausole anticumulo, e l'importo risultante dall'applicazione dell'art. 46, n. 3, riconoscendo quindi l'importo più elevato risultante da questo raffronto.

La questione posta dal Tribunal du travail di Bruxelles merita pertanto risposta affermativa.

La *Commissione* rileva che l'art. 10 bis del regio decreto contiene una clausola anticumulo ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in quanto esso comporta una riduzione degli anni di contribuzione effettivi e non soltanto, quindi, una riduzione degli anni supplementari fittizi di attività lavorativa, come ad esempio nelle segnalate cause Romano, Ruzzu, Di Prinzio, Di Crescenzo e Casagrande.

L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, osta all'applicazione dell'art. 10 bis per il calcolo della pensione spettante in forza del diritto comunitario, ma non ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia spettante in base alla sola normativa nazionale da cui dipende l'ente competente.

Se è pur vero che spetta al legislatore nazionale valutare l'opportunità delle norme anticumulo, esistono tuttavia alcuni limiti derivanti dal principio della libera circolazione dei lavoratori, principio che viene salvaguardato, in primo luogo, dal divieto delle discriminazioni operate in base alla nazionalità.

Secondo la Commissione, una norma nazionale anticumulo è incompatibile con gli artt. 48-51 del Trattato e con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 qualora comporti una discriminazione palese basata sulla cittadinanza del lavoratore migrante oppure svantaggi di fatto quest'ultimo rispetto a chi abbia esercitato l'intera attività lavorativa in un unico Stato membro.

Alla luce della giurisprudenza della Corte [13], la Commissione ritiene che il principio della libera circolazione osti all'applicazione di una clausola nazionale anticumulo che, pur non essendo discriminatoria, ostacoli di fatto la libera circolazione dei lavoratori, a meno che non possa trovare giustificazione nella necessità di tutelare un interesse generale e purché non sia sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

L'art. 10 bis del regio decreto, in quanto comporta una riduzione dell'anzianità contributiva effettiva maturata in uno Stato membro, in funzione di quella maturata in un altro Stato membro, ha l'effetto di dissuadere i lavoratori dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione.

Inoltre, la detta norma anticumulo comporta, quantomeno nella fattispecie in esame, una riduzione dell'anzianità contributiva effettiva maturata in Belgio (e non degli anni supplementari fittizi) in base alla quale viene calcolata la pensione dell'interessato, e ciò in considerazione di un periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro, sebbene quest'ultimo periodo non si sovrapponga in

13 — Sentenze 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab (Racc. pag. 1915, punto 5 della motivazione); 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt (Racc. pag. 685, punto 18 della motivazione); 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino (Racc. pag. I-531, punto 12 della motivazione) e causa C-12/89, Gatto (Racc. pag. I-557, punto 2 della motivazione); 2 maggio 1990, causa C-293/88, Winter-Lutzins (Racc. pag. I-1623, punto 13 della motivazione); e 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio (Racc. pag. I-1119, punto 19 della motivazione).

alcun modo al periodo di contribuzione maturato in Belgio.

Tuttavia, non disponendo di informazioni sull'applicazione concreta della norma anticumulo controversa, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sul carattere discriminatorio o restrittivo di tale norma nei confronti dei lavoratori migranti.

Gli artt. 48-51 del Trattato CEE e il regolamento n. 1408/71 non ostano quindi all'applicazione della norma nazionale anticumulo, qualora il calcolo dell'importo di una pensione di vecchiaia sia effettuato in base alla sola normativa nazionale pertinente, purché l'importo così determinato non risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione delle norme comunitarie.

Di conseguenza, spetta all'ente competente stabilire un raffronto tra le prestazioni che sarebbero dovute in base all'applicazione del solo diritto nazionale, comprese le norme anticumulo di quest'ultimo, e quelle che sarebbero dovute in applicazione del diritto comunitario, comprese le norme anticumulo previste dal regolamento n. 1408/71, e consentire al lavoratore migrante di fruire della prestazione il cui importo risulti più elevato.

IV — Risposta ai quesiti rivolti dalla Corte

1. In risposta a un quesito rivolto loro dalla Corte, il *governo belga* e l'*Office national des pensions* hanno dichiarato di non essere in possesso di statistiche relative all'applicazione delle clausole anticumulo a seconda che siano rese operanti in base a un altro regime previdenziale belga o in base a un regime di un altro Stato della Comunità.

2. I *ricorrenti* nelle cause principali hanno risposto a un quesito della Corte dichiarando che i periodi di contribuzione maturati in Italia non erano sufficienti ad attribuire loro il diritto a una pensione in base al regime italiano e che per ciascuno di loro era stato necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi maturati sia in Belgio sia in Italia.

3. Interrogata in merito alla portata delle nuove norme del regolamento n. 1248/92 del Consiglio, relative alla liquidazione delle prestazioni e alle norme anticumulo nazionali, la *Commissione* precisa che questo regolamento è volto a semplificare la liquidazione delle pensioni per i lavoratori migranti in rapporto alla situazione precedente, pur tutelandoli contro un'applicazione troppo rigorosa delle norme anticumulo nazionali.

Sotto quest'aspetto, il nuovo regolamento stabilisce che, se l'applicazione della normativa nazionale, ivi comprese le sue clausole anticumulo, si rivela in definitiva meno favorevole rispetto a quella del regime di totalizzazione e di calcolo proporzionale, solo quest'ultimo regime dev'essere applicato.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 46, n. 3, l'interessato ha diritto, da parte dell'ente competente di ciascuno Stato membro, all'importo della prestazione più elevato, determinato conformemente ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo, salva l'applicazione, eventualmente, di tutte le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla normativa in base alla quale questa prestazione è dovuta.

In siffatta ipotesi, il raffronto dev'essere effettuato sulla base degli importi determinati dopo l'applicazione delle predette clausole.

L'art. 46 non contiene più il riferimento all'importo teorico più elevato, figurante invece nella precedente formulazione dell'art. 46, n. 3.

Il nuovo art. 46 ter contiene disposizioni particolari in caso di cumulo di prestazioni di pari natura. L'applicazione delle norme anticumulo nazionali rimane vietata, come nella pregressa formulazione del regolamento, qualora l'importo della pensione venga determinato in base al regime comunitario. Per contro, la nuova normativa ammette solo in casi determinati l'applicazione delle disposizioni anticumulo per il calcolo dell'importo della pensione sulla base del diritto nazionale.

Ai sensi della nuova normativa comunitaria, le disposizioni anticumulo di cui trattasi non possono essere applicate ai fini del calcolo delle prestazioni in base alla sola normativa belga.

In risposta a un quesito della Corte relativo alle condizioni di riconoscimento in Belgio del servizio militare prestato in Italia, la Commissione osserva che, nel caso del signor Neri, l'ente competente belga deve prendere in considerazione il periodo di servizio militare compiuto in tale paese alle stesse condizioni alle quali esso prende in considerazione il servizio militare prestato in Belgio.

J. L. Murray
giudice relatore